

Eroi per scelta, non per caso

Quando un poliziotto muore in servizio, e muore in un modo che fa onore alla divisa che indossa, e ai valori che ispirano ogni giorno chi come lui indossa la stessa divisa, non c'è spazio per la polemica o per la strumentalità.

Non c'è e non ci deve essere spazio neanche per il sindacalista che lotta per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei poliziotti, e il servizio sicurezza stesso.

È consentito soltanto il dolore, sincero e fra-

terno, di chi lo ha conosciuto e anche di chi non lo ha personalmente conosciuto, ma si sente comunque legato dallo stesso destino, esposto agli stessi rischi, parte di una cosa sola.

Quando un poliziotto muore per motivi di servizio non è mai un eroe per caso: è un eroe per scelta, perché sa a cosa va incontro e decide di andarci, di rischiare la propria incolumità, non perché quello è il suo lavoro, ma perché quella è la sua missione, quella è la vita che lui

ha scelto. È giusto allora che lo Stato riconosca il massimo onore ai propri caduti; ed è doveroso che lo Stato si assuma poi gli oneri dell'assistenza, per garantire ai sopravvissuti e ai familiari degli uni e degli altri una esistenza dignitosa.

Quello è il momento di parlare: quando i riflettori saranno spenti e il nome di Emanuele Petri comincerà ad essere dimenticato, quello sarà il momento per il Siulp di pretendere l'at-

tuazione degli impegni, la garanzia dei diritti, la vicinanza concreta ai familiari, oltre a quella morale.

Per questo, per questo senso di rispetto profondo che noi abbiamo per un collega morto in servizio abbiamo preferito affrontare con silenzio dignitoso i giorni della tragedia: non abbiamo ceduto alla rabbia, alla tentazione della demagogia urlata, al richiamo, spesso irresistibile, dei mass media.

E, il nostro, un dolore nobile, fatto di condivisione, di solidarietà, di affetto.

Eppure si deve andare avanti e già c'è chi, giustamente, si impegna affinché il sacrificio di Petri abbia un senso e non vada vanificato.

Ma dispiace vedere che già cresce il dibattito, e già ritorna il mito del super investigatore, delle super procure, dei super organismi; rammentiamo che è stato invece un poliziotto "normale", di un ufficio "normale", in un territorio di provincia, ad infliggere, anche se a costo della vita, al terrorismo nazionale un colpo durissimo, che forse, come ci auguriamo, segnerà la sua fine.

Sono questi poliziotti normali, questi "eroi per scelta" che vanno valorizzati: sono questi uffici "normali" che vanno dotati di mezzi e di strumenti che consentano un accettabile funzionamento.

Per questo siamo contrari alle super procure antiterrorismo, ai corpi speciali anti BR: perché sappiamo già quale scenario si profilerà poi all'orizzonte.

Personaggi oramai nell'ombra, affamati di riflettori e di interviste teneranno di riciclarci, improvvisandosi esperti di materie che a volte neanche conoscono; corpi specializzati, dai nomi fantasiosi e possibilmente americani verranno creati dalla sera alla mattina, e doverosamente proposti all'opinione pubblica, con sequenze filmate di improbabili assalti e di ardite manovre.

Occorre invece recuperare le potenzialità degli uffici attualmente esistenti, quali le Digos e la Direzione Centrale per la Prevenzione: occorre motivare gli uomini, recuperare le esperienze, premiare le competenze.

Occorre semmai creare subito un organo giudiziario di raccordo tra le procure, che possa agevolare lo scambio di informazioni, ma che non intralci con pretese investigative, che produrrebbero ulteriori sovrapposizioni, dispersioni di energie, contrasti operativi, gelosie professionali e rancori personali.

Se anche questa volta prevarrà invece la logica della creazione di nuove poltrone, se anche questa volta si ripeterà quella confusione investigativa che sembra caratterizzare da tempo tutti i fatti criminali di una certa rilevanza, noi faremo il torto più grande ai colleghi di Arezzo che hanno dato prova di quanto possa essere elevato il nostro senso del servizio a favore della collettività; se anche questa volta la smania di arrivare per primi prevarrà sull'interesse di sconfiggere il terrorismo, perderemo l'ultima decisiva battaglia contro chi attenta alla democrazia nel nostro Paese.

E i nostri eroi, ancora una volta, si saranno sacrificati invano.

Ancora sulla nuova IRPEF

Nella mensilità di febbraio 2003 è stata applicata la nuova legge finanziaria 2003. La stessa ha previsto nuove modalità per il calcolo Irpef e per la determinazione delle detrazioni da lavoro dipendente. Rimangono invariate invece le detrazioni per coniuge e figli a carico. La novità in assoluto è questa cosa della **DEDUZIONE** ovvero quella parte di reddito che non si deve tassare. Per calcolarla correttamente è indispensabile conoscere il **reddito complessivo che si percepirà nel 2003** (stipendio + tredicesima mensilità + competenze accessorie + redditi fondiari + redditi da capitale etc. etc.). Come procedere allora per determinare esattamente la **DEDUZIONE** da attribuire mese per mese se il reddito complessivo del 2003 non sarà possibile conoscerlo se non prima del 31 dicembre? Un vero problema.

Qualcuno consigliava di determinare, mese per mese, la deduzione in relazione alle risultanze dello stipendio effettivamente percepito. Questo non è possibile perché il calcolo opererebbe solo sulle voci stipendiali senza considerare, per esempio, le competenze accessorie e la tredicesima mensilità che sono, lo ripetiamo, elementi indispensabili per calcolare correttamente la **DEDUZIONE**. (*) E allora? Il nostro ministero si è comportato in questo modo, a differenza per esempio della Direzione Provinciale del Tesoro che ha utilizzato un altro sistema di calcolo. (**) Ha ipotizzato come **reddito complessivo annuo del 2003** quello imponibile del 2002 e su quest'ultimo importo ha determinato la **DEDUZIONE**. È questa, crediamo, la migliore soluzione al problema anche se lascia il tempo che trova perché il reddito imponibile del 2002, voi capite, anche se si potrebbe avvicinare di molto, non potrà mai essere uguale a quello del 2003 e viceversa. Vi è comunque un'altra possibilità.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare nr. 15 del 5 marzo, ha previsto, tra l'altro, che il dipendente che vi abbia interesse può comunicare l'ammontare presunto del reddito complessivo del 2003 al sostituto d'imposta il quale dovrà commisurare le detrazioni in base ai dati forniti dallo stesso interessato e non su quelli determinati, come ha fatto nel nostro caso l'amministrazione, prendendo come riferimento quelli del 2002.

Comunque, i calcoli definitivi, qualunque soluzione sia stata adottata, si faranno sempre nel 2004 con la dichiarazione dei redditi e in quella sede si conguaglierà tutto quello percepito in più o in meno durante il 2003.

Giuseppe IAFFALDANO

VEDIAMO COME HA OPERATO IL MINISTERO PER CALCOLARE LA DEDUZIONE

In possesso del reddito complessivo, (**IMPORTO RIGO 1 DEL CUD 2003**) si deve procedere nel modo seguente:

- Occorre determinare per prima cosa il coefficiente di deduzione. Questo si ottiene sviluppando la seguente formula $33.500 - \text{il reddito complessivo percepito nel } 2002 : 26000$. Il risultato così ottenuto, si devono considerare quattro cifre decimali, va moltiplicato per 7.500 e si ottiene la deduzione spettante. (il reddito complessivo nel nostro caso è il reddito imponibile del 2002, che si rileva dal CUD, mentre 33.500, 26.000 e 7.500 sono numeri fissi).
- L'importo ottenuto dovrete dividerlo per 12 e otterrete la deduzione mensile spettante che poi altro non è che l'importo deducibile che compare nel cedolino paga. Esempio di calcolo:
- Stipendio lordo complessivo = € 32644,24
 - a) calcolo della deduzione:
 - 1) $33.500 - 32644,24 = 855,76$
 - 2) $855,76 : 26.000 = 0,0329$
 - 3) $7500 \times 0,0329 = 246,85$ (deduzione spettante)
 - 4) $246,85 : 12 = 20,57$ (importo che rileverete sul cedolino paga)

(*) **(se lo desideri puoi richiedere via e-mail il programma alla Segreteria che ti consentirà di calcolare l'irpef solo sulle voci stipendiali del mese corrente)**

(**) **(se lo desideri puoi richiedere via e-mail il programma alla Segreteria che ti consentirà di calcolare la nuova irpef con il sistema utilizzato dall'amministrazione)**

CAAF SIULP - servizio di assistenza fiscale

SI AVVISANO I COLLEGHI CHE PRESSO LA SEGRETERIA PROVINCIALE IN QUESTURA E LA SEZIONE SINDACALE DEL 9° REPARTO MOBILE SONO DISPONIBILI DAL 10 MARZO P.V. LE CARTELLINE DA UTILIZZARE PER L'ASSISTENZA FISCALE PER L'ANNO 2003 CON ALL'INTERNO LE ISTRUZIONI PER RICHIEDERE I SEGUENTI SERVIZI:

- COMPILAZIONE DEL MODELLO 730
- COMPILAZIONE DEL MODELLO PER RICHIEDERE L'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
- COMPILAZIONE E STAMPA BOLLETTINI ICI
- COMPILAZIONE E STAMPA DELLA DICHIARAZIONE ISEE.

Il nostro servizio di assistenza fiscale ha elaborato, su un foglio elettronico, un programma che consente, dopo aver inserito i propri dati stipendiali, di verificare se la nuova Irpef in vigore dal 1 gennaio 2003 è più conveniente rispetto alla precedente formulazione. Gli iscritti potranno richiedere il programma ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Siulp@tin.it o Iaffaldano@tin.it

LA SEGRETERIA PROVINCIALE SIULP

**Pensioni:
primo si della Camera**
Pagina 2

**Indennità di O.P. e
impiego del personale**
Pagina 3

Pensioni: primo si della Camera

Il 27 febbraio, la Camera dei Deputati ha approvato la delega sulla riforma previdenziale che ora passa al Senato. Liberalizzazione dell'età pensionabile, incentivi a restare al lavoro più a lungo, taglio fino al 5% dei contributi per i neo assunti, destinazione del tfr ai fondi pensione, ampliamento della possibilità di totalizzare i contributi versati in diverse gestioni, istituzione del casellario centrale delle posizioni previdenziali, riordino degli enti di previdenza: queste le principali novità contenute nella riforma. Ecco, in sintesi, i punti fondamentali della riforma:

LIBERALIZZAZIONE ETÀ PENSIONABILE: si potrà continuare a lavorare anche oltre il sessantacinquesimo anno di età, previo accordo con il datore di lavoro.

Produttività collettiva 2001: integrazione e pagamenti

Con circolare n. 333-G/3.23 del 4 marzo 2003 e come da noi già annunciato su queste pagine il Dipartimento della pubblica sicurezza, in applicazione dell'articolo 2, punto 5 dell'accordo per l'utilizzazione delle risorse previste dal fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2001, siglato il 4 luglio 2002, dispone di risorse finanziarie per corrispondere una integrazione al compenso per la produttività collettiva da assegnare a coloro che, per l'anno 2001, hanno percepito detto compenso per la produttività collettiva, ivi compreso il personale che, impiegato occasionalmente in servizi di controllo del territorio ed alta montagna, ha percepito anche la differenza tra quanto spettante per i servizi occasionalmente effettuati e la misura prevista per la produttività collettiva.

L'integrazione lorda pro capite di euro 72,50 (settantadue/50) dovrà essere corrisposta entro il giorno 11 aprile 2003; la necessaria disponibilità finanziaria verrà assicurata con i provvedimenti di trasferimenti di fondi tra funzionari delegati (c.d. girofondi) in corso di emanazione e predisposti in base alle situazioni finali del capitolo 2523 es.fin. 2002/res.2001 comunicate dagli Uffici Territoriali del Governo (Prefetture); nelle more del perfezionamento dei provvedimenti i fondi verranno provvisoriamente prelevati dai fondi in genere delle contabilità speciali nei limiti delle risorse disponibili.

Sul nostro web, all'indirizzo www.siuip.it, nell'area "circulari" la ministeriale n. 333-G/3.23 del 4 marzo e l'accordo siglato il 4 luglio 2002.

INCENTIVA RESTARE AL LAVORO: è previsto uno speciale regime contributivo che incentiva a lavorare anche dopo aver raggiunto i requisiti per la pensione di anzianità, comunque con la certificazione dei diritti acquisiti. I lavoratori che lo vorranno potranno scegliere di restare in attività senza versare i contributi previdenziali. Questi saranno destinati per il 50% al lavoratore, che potrà destinarli ai fondi pensione, e per il 50% a riduzione del costo del lavoro.

DECONTRIBUZIONE PER I NEO ASSUNTI: il taglio dei contributi è fissato nella delega fino al 5% e si applica sui nuovi assunti a tempo indeterminato. Nei successivi decreti legislativi verrà probabilmente fissata la forbice tra il 3% e il 5% per la decontribuzione.

TFR AI FONDI: il trattamento di fine rapporto

maturando verrà destinato alla previdenza complementare. Il lavoratore potrà optare sia per un fondo aperto che per un fondo chiuso. Qualora la scelta non venga esercitata il tfr verrà destinato automaticamente ai fondi contrattuali.

RICONGIUNZIONE: la possibilità di ricongiungere gratuitamente i contributi versati in diverse gestioni viene estesa anche ai lavoratori che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età o hanno maturato complessivamente 40 anni di contributi. Ciascun ente pagherà pro rata il trattamento pensionistico.

LAVORATORI OCCASIONALI: i titolari di redditi derivanti da prestazioni occasionali per importi superiori ai 4.500 euro l'anno devono iscriversi alla gestione dei lavoratori parasubordinati, qualora non sussistano altri obblighi assicurativi.

CASELLARIO CENTRALE: è un'anagrafe generale delle posizioni assicurative di tutti i lavoratori iscritti nei diversi regime previdenziali. Sarà predisposto dal Casellario l'estratto conto contributivo annuale e la certificazione dei diritti acquisiti con il relativo calcolo della pensione.

RIORDINO ENTI: è previsto il riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza obbligatoria, con l'obiettivo di maggiore efficienza e riduzione dei costi.

TESTO UNICO SULLA PREVIDENZA: entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge il governo dovrà emanare un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia previdenziale. Con il decreto il governo potrà "correggere, ampliare, abrogare norme vigenti relative a contribuzione e prestazioni degli enti.

Aggiornamenti corsi e concorsi

Commissari

L'inizio del corso per gli 87 candidati già dichiarati vincitori del concorso interno a 45 posti indetto con D.M. 6 aprile 2001 è attualmente fissato al 24 marzo; alla frequenza del corso verranno avviati anche i rimanenti candidati giudicati idonei sia per il citato concorso, indetto con D.M. 4.4.2001 sia per il precedente concorso pubblico a 142 posti, indetto con D.M. 2 dicembre 2000.

Ispettori

È imminente la pubblicazione della graduatoria, che è ormai stata completamente stilata e necessita ormai solo di essere integrata con risultato di un'unica candidata, la cui prova era stata rinviata per inderogabili motivi di salute.

Ispettori Superiori

In risposta ai numerosi quesiti in merito è utile precisare che la normativa (d.P.R. 335/1982, d.lgs. 197/1995) non prevede che i vincitori debbano superare alcun corso, né tantomeno che siano soggetti a trasferimenti di sede.

Selezione Corso per funzionari specializzati di volo

Con circolare n. 333-C/9041.135, diramata via telex il 3 marzo scorso, il Dipar-

timento della pubblica sicurezza ha comunicato che, nel primo semestre dell'anno 2003, è previsto lo svolgimento del 19° corso di formazione basica per funzionari specialisti di aereo e di elicottero (il cui inizio era stato previsto per il 24 marzo prossimo). Saranno selezionate quattro unità, da destinare ai reparti volo di Reggio Calabria, Abbasanta (OR), Firenze e Venezia. Vengono richiesti un'età non superiore ad anni tren-

ta ed il possesso del diploma di scuola media superiore; le domande dovranno essere presentate inderogabilmente entro il 27 marzo 2003.

Sul nostro web, all'indirizzo www.siuip.it, negli appositi spazi "corsi" e "concorsi" aggiornamenti costanti sull'argomento; nell'area "legislazione" il d.P.R. 335/1982 ed il d.lgs. 197/1995 e, nell'area "circulari", il telex n. 333-C/9041.135.

Provvidenze personale: nuovi importi

Con circolare n. 559/C/7-1-3 del 21 febbraio scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato che, a partire dal 1° gennaio 2003, sono stati determinati nuovi criteri di massima per l'erogazione di contributi in relazione a specifiche situazioni, in particolare per interventi chirurgici, malattie, infortuni, cure mediche specialistiche, per i dipendenti in servizio e in quiescenza ed i loro familiari, purché non idoneamente assicurati, escluse le cure dentarie, non oltre € 12.911,00 (invece di € 9.038,00 per i dipendenti in servizio e non oltre € 4.648,12 per quelli cessati dal servizio); per spese straordinarie improrogabili in situazioni di particolare disagio economico possono essere erogati fino ad € 517,00 sia per dipendenti in servizio che cessati, per i quali l'importo era limitato ad € 413,17.

Sono stati inoltre tra l'altro aggiornati gli importi dei contributi per decesso del coniuge, dei genitori fiscalmente a carico del dipendente e dell'ex dipendente.

Le richieste per accedere ai contributi vanno formulate esclusivamente tramite il modulo allegato alla circolare, accompagnato dai relativi allegati, scaricabili dal nostro web, all'indirizzo www.siuip.it, area "circulari".

Riabilitazione: come funziona

Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare e sempre che l'impiegato abbia riportato nei due anni la qualifica di "ottimo", possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva; possono altresì essere modificati i giudizi complessivi riportati dall'impiegato dopo la sanzione ed in conseguenza di questa. Il provvedimento è adottato con decreto ministeriale, sentiti il Consiglio di amministrazione e la Commissione di disciplina.

Commento.

Il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, prevede l'istituto della riabilitazione a favore del dipendente, trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitto qualsiasi tipo di sanzione disciplinare, per poter rendere nulli i suoi effetti giuridici ex tunc, ovvero dall'ottenimento della riabilitazione in poi.

La riabilitazione non è prevista nel D.P.R. 23 ottobre 1981, nr.737 che determina le "Sanzio-

ni disciplinari per il personale dell'amministrazione della P.S. e regolamentazione dei relativi procedimenti". D'altro canto, la disciplina non è a numero chiuso di tipologie, anzi prevede una norma di rinvio finale l'art 31, la quale recita: "che per quanto non previsto nel regolamento di disciplina della P.S. si possa applicare la corrispondente disciplina degli impiegati civili, purché compatibile".

Certamente la riabilitazione è una norma compatibile ed applicabile alla disciplina della Amministrazione della P.S. considerato che tale istituto non si pone in contrasto con le norme dell'ordinamento giudiziario, né con lo "status" riconosciuto ai poliziotti, implicando solo la necessità di acquisire il parere del competente organo, su domanda dell'interessato che si allega in copia.

A suffragare tali tesi soccorre la sentenza della Corte Costituzionale 22.6.1992 (04-06-1992), n. 289 la quale dichiara la sussistenza di principi comuni valevoli sia per i pubblici dipendenti

che per i magistrati, nella parte in cui consente l'applicazione agli stessi della riabilitazione prevista per gli impiegati civili dello Stato colpiti da sanzione disciplinare.

Evidentemente la riabilitazione è un beneficio poco conosciuto e poco praticato nonostante il vantaggio per il dipendente non solo di ottenere la cessazione degli effetti, dopo soli due anni anche se non retroattivi, ma anche la possibilità, di poter richiedere la non menzione sul foglio matricolare e non vedersi preclusa l'opportunità di partecipare a concorsi per accedere a qualifiche superiori.

Come e quando presentare la domanda

È condizione necessaria che il dipendente abbia riportato, negli ultimi due anni, la qualifica di "ottimo" nei rapporti informativi formulati dall'amministrazione nei suoi confronti; possono altresì essere modificati i giudizi complessivi riportati dall'impiegato dopo la sanzione ed in conseguenza di questa.

Il dipendente, al quale la p.a. abbia irroga-

to la sanzione disciplinare della destituzione ricorrendo l'ipotesi ex art. 87 non può far valere innanzi al giudice amministrativo la propria condizione personale e sanitaria a parziale giustificazione dell'accaduto, poiché avrebbe dovuto farla valere al giudice penale, posto che la decisione dello stesso elimina ogni considerazione dell'atteggiamento psicologico del ricorrente.

Appare infatti del tutto estranea alla valutazione del giudice amministrativo la scelta di merito dell'amministrazione anche per ciò che attiene ai profili di danno economico patiti dal destituito, così recita la sentenza del T.A.R. Campania di Napoli sez.V del 3.9.1998 nr.2810. A chi occorre presentarla

Il provvedimento è adottato con decreto ministeriale, per analogia con le procedure del riammissione e della riapertura del procedimento in esame, si ritiene competente il Capo della Polizia che ascoltato il Consiglio Centrale di disciplina e la Direzione del Personale, può decretare la riabilitazione.

Bari Indennità di O.P. e impiego del personale

Si riporta la nota inviata in data 5 marzo 2003 dalla Segreteria Provinciale al Questore di Bari:

“Com'è ben noto, questa O.S. ha sempre sostenuto la necessità di evitare che lo stesso personale effettuasse nella stessa giornata più servizi di Ordine pubblico disposti con ordinanza e differenti per oggetto e luogo di svolgimento.

Una tale eventualità, infatti, è senza dubbio contraria ad un principio generale che impone la determinatezza dei servizi di O.P. e l'esigenza che gli stessi, avendo il carattere della prevedibilità ed eccezionalità debbano essere dettagliatamente programmati con ordinanza contenente previsioni specifiche riguardo all'oggetto, al contingente di forza pubblica a disposizione, al presumibile orario di inizio e fine ed alla direzione dei servizi stessi.

Invero, proprio per frustrare alcune patologie organizzative rilevate in passato sia nel capoluogo che nella provincia, questa O.S. richiese ed ottenne in sede di contrattazione decentrata la previsione, cristallizzata nell'articolo 3 comma 2 dell'accordo stipulato in data 28 novembre 2000 per la Questura di Bari, che “il personale non potrà essere impiegato in più

servizi di O.P. nell'arco della stessa giornata”.

A fronte di questa previsione, tuttavia, siamo ancora costretti a registrare la persistente tendenza ad impiegare stessi contingenti di forza pubblica in più e diversi servizi di O.P. nell'arco della stessa giornata.

Al riguardo, l'Amministrazione ha sostenuto trattarsi di ipotesi eccezionali che hanno imposto alcuni spostamenti di contingenti da un servizio ad un altro per soddisfare una esigenza improvvisa e non preventivata o per far fronte all'inattesa necessità di rafforzare il contingente impiegato in un servizio già previsto.

Tuttavia, al di là delle giustificazioni fornite, riteniamo che in più occasioni il doppio servizio di O.P. sia stato espressione di patologie organizzative evitabili e di una negativa tendenza a violare gli accordi decentrati.

Ma dette violazioni dovrebbero essere evitate anche per le implicazioni di carattere economico rinvenienti dall'applicazione dell'ultimo contratto collettivo nazionale recepito col D.P.R. del 18 giugno 2002 nr. 164. Invero, l'articolo 10 comma 1 e 2 del D.P.R. 164/2002 modi-

fica sostanzialmente l'attribuzione dell'indennità di O.P. disponendo che l'attribuzione del beneficio spetti in ragione di ciascun turno di servizio giornaliero effettuato, per la durata di almeno quattro ore.

In ragione della enunciata disposizione, riteniamo che l'impiego dello stesso dipendente in due servizi diversi di O.P. nell'arco della stessa giornata, comporti la corresponsione dell'indennità di O.P. in misura doppia e per ciascun servizio effettuato.

Questa O.S. chiede, pertanto, di avere cognizione e notizia di tutti i casi, dall'entrata in vigore del D.P.R. 164/2002, di personale dipendente dalla Questura, che abbia partecipato a servizi diversi di O.P. nell'ambito della stessa giornata con indicazione del trattamento corrisposto.

Resta inteso che la corresponsione del doppio trattamento indennitario di O.P. è precisa conseguenza di una patologia organizzativa e non autorizza assolutamente l'impiego del personale in violazione dei principi generali e soprattutto dell'articolo 3 comma 2 dell'accordo decentrato stipulato in data 28 novembre 2000”. F.to Il Segr. Gen. I. Carbone.

BARI

Missioni presso uffici giudiziari in qualità di teste

Si riporta la nota inviata in data 5 marzo 2003 dalla Segreteria Provinciale al Questore di Bari:

“In occasione della effettuazione di servizi di missione fuori sede resi dal personale di Polizia quale teste in procedimenti penali viene fatto obbligo ai colleghi interessati di richiedere il rimborso delle spese di viaggio agli uffici mod. 12 degli uffici giudiziari di volta in volta interessati.

È ovvio che detta prassi non comporta perdite per il nostro personale considerato che l'Ufficio Amministrazione contabile corrisponde successivamente l'integrazione del trattamento economico di missione secondo i parametri stabiliti dalla contrattazione collettiva di categoria.

Con la presente, tuttavia, vogliamo far presente che il Tribunale di Trani, ma è lecito ritenere che anche altri uffici giudiziari seguano ormai la stessa prassi, ha stabilito che non è più possibile effettuare pagamenti a mezzo deleghe per i testi che devono, d'ora in poi, autorizzare l'ufficio giudiziario ad emettere i pagamenti dei rimborsi dovuti tramite accreditamento su conto corrente postale previa detrazione delle relative spese.

Orbene, appare chiaro come alla luce di questa “novità” la direttiva imposta dall'ufficio amministrativo contabile diviene decisamente onerosa per l'attivazione di un conto corrente postale e per i conseguenti costi di accreditamento delle somme a seguito procedura mod. 12.

Si chiede, pertanto, un urgente incontro allo scopo di effettuare una ricognizione del problema e conoscere quali determinazioni l'Amministrazione intenda adottare per assicurare una applicazione dell'istituto della missione in armonia con il trattamento previsto dall'attuale quadro contrattuale e normativo.

Si resta in attesa di riscontro. Cordialità”. F.to Il Segr. Gen. I. Carbone.

Diritto alle ferie: una interessante sentenza

Se il periodo di riposo previsto dal contratto non viene tempestivamente concesso, il dipendente ha diritto al risarcimento (Cassazione Sezione Lavoro n. 13980 del 24 ottobre 2000, Pres. Trezza, Rel. Giannantonio).

G.V., dipendente dell'Ansaldo Industria S.p.A., con qualifica di quadro, ha accumulato, in vari anni di lavoro, un notevole arretrato di ferie non godute.

Nel 1995 l'azienda gli ha imposto il recupero dell'arretrato, collocandolo in ferie, nonostante le sue rimostranze, dal 22 febbraio al 28 aprile e dal 18 settembre al 17 dicembre. G.V. ha chiesto al Pretore di Genova di dichiarare illegittimo il suo collocamento in ferie per decisione unilaterale dell'azienda e di condannare l'Ansaldo a ritorsituire il suo monte ferie arretrate, senza tener conto dell'astensione dal lavoro impostagli.

L'azienda si è difesa sostenendo che il collocamento del lavoratore in ferie per recupero degli arretrati doveva ritenersi giustificato dalla crisi economica del settore.

La domanda del lavoratore è stata rigettata dal Pretore ed accolta invece, in grado di appello, dal Tribunale di Genova, che ha dichiarato l'illegittimità del collocamento in ferie. L'azienda ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo di avere legittimamente esercitato i suoi poteri organizzativi.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 13980 del 24 ottobre 2000, Pres. Trezza, Rel. Giannantonio) ha rigettato il ricorso.

La Corte ha ricordato che, in base all'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto, dopo un anno d'interrotto servizio, a un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.

Questa norma - ha affermato la Corte - attribuisce al datore di lavoro un potere di natura discrezionale che non è del tutto arbitrario e privo di vincoli, ma deve tenere conto anche degli interessi del prestatore di lavoro; in sostanza l'imprenditore deve organizzare il periodo di ferie in modo utile per le esigenze dell'impresa, ma non ingiustificatamente vessatorio nei confronti del lavoratore e dimentico delle legittime esigenze di questi.

Il potere discrezionale del datore di lavoro è, i-

noltre, limitato - ha osservato la Corte - da norme inderogabili come, ad esempio, quella per la quale l'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie (terzo comma dell'art. 2109 del codice civile) e quella per la quale le ferie devono essere godute entro l'anno di lavoro e non successivamente (ex art. 2109, secondo comma, del codice civile); la ragione di quest'ultima norma dipende dalla funzione propria delle ferie annuali che è quella di assicurare il recupero delle energie fisiche e psichiche da parte del lavoratore. Questa funzione sarebbe compromessa se non avvenisse con periodicità

almeno annuale, come è stato affermato espressamente dalla Corte Costituzionale quando ha dichiarato illegittimo il penultimo comma dell'art. 22 allegato a) del regio decreto 8 gennaio 1931 n. 148, nella parte in cui prevedeva che l'autoferrotramviere potesse non fruire delle ferie nel corso dell'anno lavorativo (sentenza 19 dicembre 1990 n. 543).

Pertanto - ha concluso la Cassazione - deve ritenersi che, una volta decorso l'anno di competenza, il datore di lavoro non possa più imporre al lavoratore di godere effettivamente delle ferie e tantomeno possa stabilire il periodo nel quale deve godere, ma sia tenuto al risarcimento del danno.

Bari Corsi di aggiornamento professionale operatori Polizia di Stato

Si riporta la nota inviata l'11 marzo 2003 dalla Segreteria Provinciale al Questore di Bari

“Lo svolgimento di alcuni corsi di aggiornamento professionale recentemente attivati dalla Questura nel quadro del programma operativo Nazionale “Sicurezza per il Mezzogiorno d'Italia” ha suscitato problemi che impongono una seria riflessione:

L'iniziale quadro organizzativo che prevedeva una convenzione con un ristorante e la disponibilità di un mezzo di trasporto per accompagnare a pranzo i frequentatori è stato stravolto a causa dell'accogliimento della rivendicazione dei colleghi provenienti dalla provincia che hanno prospettato l'esigenza di conseguire il trattamento intero di missione.

Se vuoi ricevere questo notiziario via e-mail in versione PDF in tempo reale e direttamente a casa tua invia una e-mail a: siulp.bari@tin.it, indicando il nome, il cognome ed il luogo ove presti servizio. Il tuo indirizzo di posta elettronica verrà automaticamente inserito nell'apposito elenco dei destinatari di questo servizio.

È ovvio che non potendosi ipotizzare la possibilità di conservare la convenzione pasto solo per i frequentatori appartenenti agli uffici del capoluogo è stato previsto che questi ultimi utilizzino la mensa del Centro Polifunzionale.

Fatto sta, però, che è stata inopinatamente eliminata la disponibilità del mezzo di trasporto nonostante il Centro Polifunzionale sia molto più distante dal ristorante convenzionato.

Ma vi è di più. I colleghi provenienti dalla provincia si sono visti rifiutare la corresponsione dell'anticipo sul trattamento di missione dal locale ufficio amministrativo contabile e sul punto la Segreteria del SIULP ha dovuto, nella mattinata odierna, adottare iniziative per ricercare ed ottenere assicurazioni circa la disponibilità dei fondi necessari dalla giornata di domani.

Resta, tuttavia, l'amarezza per il susseguirsi di eventi che hanno evidenziato il fallimento di tutta l'attività organizzativa generosamente profusa dai settori deputati all'aggiornamento professionale.

Ha probabilmente sbagliato l'amministrazione a non coinvolgere nell'organizzazione dei corsi la specifica commissione contrattuale operando senza previamente sentire le organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative.

Forse sarebbe stato possibile individuare un sistema più coerente con le esigenze di tutti i frequentatori del capoluogo e della provincia, magari con corsi diversi ed organizzati sulla base della volontaria adesione degli interessati.

È emblematico il disinteresse rispetto al funzionamento di importanti istituti contrattuali come le commissioni consultive che auspico siano al più presto riconvocate per onorare i compiti e le funzioni per le quali sono state predisposte.

Non si può, tuttavia, sottacere che la situazione dei frequentatori del capoluogo abbandonati al loro destino e “lasciati a piedi” all'ora di pranzo, impone anche al sindacato la necessità di selezionare più attentamente le rivendicazioni per evitare che alla fine gli effetti della sua attività siano di gran lunga più nefasti delle incongruenze che pretende di rimuovere.

Consapevole di questa esigenza, la prego, tuttavia, di voler riconsiderare la possibilità di rendere disponibile un mezzo per consentire ai frequentatori dei corsi in atto di recarsi al Centro Polifunzionale per fruire del servizio mensa.

Cordialità” F.to Il Segr. Gen. I. Carbone.

• FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH •

La normativa vigente dovrà essere chiara e consultabile gratuitamente su internet

Il testo delle leggi e degli altri atti normativi statali sarà compilato nel testo vigente, quale risultante dalle abrogazioni espresse, a cura della Presidenza del Consiglio e messo a disposizione gratuitamente, con strumenti informatici e telematici; la normativa vigente verrà classificata secondo parametri utili a favorire la ricerca per via informatica e telematica; verrà predisposto "un idoneo apparato critico" che consenta di individuare i profili di incompatibilità tra disposizioni ed eventuali abrogazioni implicite; verranno predisposti strumenti e procedure di ricerca raffinata della normativa vigente, nonché sistemi avanzati di trattamento informatico, di marcatura e di classificazione degli atti normativi, anche ai fini dell'istruttoria dell'attività di riordino normativo; per rendere concretamente fruibili i risultati di queste attività verranno infine realizzati appositi portali e siti internet corredati da idonei motori di ricerca.

E' quanto prevede il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 gennaio 2003, in materia di informatizzazione della normativa vigente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio, come sempre in distribuzione dal giorno successivo, la cui emanazione era prevista dall'articolo 107, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2001), che inoltre prevede, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la costituzione di "un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo".

Il decreto tiene altresì conto dell'articolo 11, comma 2, secondo periodo, ultima parte, della legge 6 luglio 2002, recante "Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici", ove si prevede che alla Presidenza del Consiglio sia demandata la "... predisposizione di sistemi informatici di documentazione giuridica a beneficio delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini".

Il programma descritto verrà realizzato mediante progetti proposti dagli organi costituzionali, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalle altre pubbliche amministrazioni; è inoltre prevista la possibilità di contributi di soggetti privati o anche di soggetti appositamente costituiti in collaborazione tra enti pubblici e privati, il tutto sotto la direzione e controllo di un Comitato guida, formato dai segretari generali della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri o da loro delegati, che procederà d'intesa, sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Senato della Repubblica, a determinare gli indirizzi generali per l'attuazione del programma, definirne obiettivi e

cadenza temporale; definire i requisiti di ammissione al programma dei progetti; definire modalità e termini per la redazione e la presentazione di progetti di implementazione del programma, valutandone la conformità agli obiettivi del programma, di cui verificherà lo stato di attuazione riferendone ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri con cadenza almeno annuale.

I compiti di esecuzione del programma sono attribuiti, nell'ambito delle rispettive competenze, al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi nonché al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed alle altre strutture di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

Sul nostro web, all'indirizzo www.siuip.it, il d.P.C.M. 24.1.2003.

Progetto Sicurezza: on line il numero

È consultabile sul nostro web, all'indirizzo www.siuip.it, l'ultimo numero di Progetto Sicurezza; all'interno, tra l'altro:

- Battaglie di democrazia, editoriale del Segretario Generale Oronzo Costi;
- Sorgi (Cisl): marciamo autonomi, ma colpiamo uniti;
- Speciale immigrati: intervista ad Oberdan Ciucci ed i punti in cui la normativa andrebbe rivista;
- Il poliziotto di quartiere: speriamo non diventi solo un simbolo; intervista al Presidente della Confesercenti Venturi;
- Devolution, la polizia regionale non si farà: intervista al Ministro La Loggia;
- Nordio: il nuovo codice penale darà maggiore certezza del diritto, anche alle forze di polizia;
- Il 41-bis è legge, ma per il Presidente delle camere penali Spinarelli è carcere duro, ma non sicuro.

Domande per corsi cinofili, artigiani, tiratori scelti e cavalieri: nuove modalità

Cambiano le modalità di presentazione delle domande: con circolare telegrafica n. 559/B1/9.50 00721 diramata il 13 febbraio scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha infatti disposto che i modelli prestampati da utilizzare ai fini della frequenza dei corsi di addestramento, abilitazione, qualificazione, specializzazione, perfezionamento ed aggiornamento per cinofili, artigiani, tiratori scelti e cavalieri non dovranno essere più utilizzati ed inviati alla Direzione centrale per gli affari generali; sarà poi cura dell'Amministrazione comunicare, di volta in volta, l'istituzione dei vari corsi indicati, dandone tempestiva comunicazione a tutti gli uffici interessati, attraverso l'emanazione di specifici bandi di concorso.

Sul nostro web, all'indirizzo www.siuip.it, area "circolari".

Rapporti informativi per il personale dirigente

Con il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza datato 28 gennaio 2003, sono stati definiti per gli anni 2001 e 2002 gli organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, con qualifica di primo dirigente e primo dirigente tecnico, in servizio presso gli uffici diversi dalle Questure ed uffici da queste ultime dipendenti, indicati all'art. 2, comma 1, lettera a) nn. 4, 5, 6 e 7, e lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001 n. 208.

Detti rapporti verranno compilati dal dirigente superiore o dirigente generale dal quale il personale dipende o, in mancanza, dal direttore della direzione o dell'ufficio centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza da cui dipende l'Ufficio d'appartenenza.

Con telex n. 333-C/9040 lo scorso 21 febbraio lo stesso Capo della Polizia ha peraltro sollecitato gli uffici competenti che non vi avessero ancora provveduto ad inviare entro il 10 marzo prossimo i rapporti informativi relativi all'anno 2001 del personale con qualifica da commissario capo a primo dirigente incluso.

Sul nostro web, all'indirizzo www.siuip.it, nell'area "circolari".

Assunzione di personale presso Europol

Con circolare N.C.333-C/9041-24E-I-(A.A.GG.) dell'11 febbraio scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha reso noto che Europol ha indetto una selezione per un posto da direttore di settore Dipartimento Servizi Tecnologici (ST) riservata a funzionari della Polizia di Stato, con la qualifica di Vice Questore Aggiunto e/o con le corrispondenti qualifiche dei ruoli tecnici.

Il termine della presentazione delle candidature è il 5 marzo 2003 e, tra i requisiti richiesti, ci sono il possesso del diploma di laurea o titolo equivalente; di esperienza specifica nel settore della tecnologia, dell'informazione e della comuni-

cazione; di ottima e documentata conoscenza della lingua inglese.

Le domande per la selezione, redatte sia in italiano che in inglese, dovranno essere compilate utilizzando gli appositi moduli inviati a tutti gli uffici con nota n. 333-C/9042.51 dell'11 giugno 1999.

Informazioni relative al questo bando ed alle altre esigenze di personale da parte di Europol sono reperibili tramite il nostro web, all'indirizzo www.siuip.it, nello spazio dedicato alla "Polizia europea".

Convenzione per l'acquisto di PC

La Edp Italia, azienda certificata ISO 9001, offre condizioni esclusive agli iscritti Siuip per l'acquisto di personal computer Stange.

È importante sottolineare che:

- I convenientissimi prezzi indicati sono comprensivi di IVA, spese di consegna a domicilio e 24 mesi di garanzia;
- I pagamenti possono essere effettuati in 10 mesi senza interessi con finanziamento BNL a cura della Edp.

L'offerta prevede tre configurazioni base:

1. "Small": processore Intel Celeron; RAM 256 Mb DDR; HD 40 Gb; lettore CD ROM 52x; scheda video shared on board; scheda audio on board; casse acustiche amplificate; tastiera multimediale; mouse wheel; monitor 17"; Windows XP Home; Tiscali 10.0.

Prezzo riservato iscritti Siuip € 775,00 2. "Large": processore AMD; RAM 256 Mb DDR; HD 60 Gb; lettore DVD; scheda video Ge Force 64 Mb TV on Mx 440; webcam; scheda audio on board; casse acustiche amplificate; tastiera multimediale; mouse wheel; monitor 17"; Windows XP Home; Tiscali 10.0.

Prezzo riservato iscritti Siuip € 899,00 3. "Extra Large": processore Intel Pentium 4 2.4 Ghz; RAM 256 Mb DDR; HD 60 Gb; lettore DVD; scheda video Ge Force 64 Mb TV on Mx 440; webcam; scheda audio on board; casse acustiche amplificate; tastiera multimediale; mouse wheel; monitor 17"; Windows XP Home; Tiscali 10.0.

Prezzo riservato iscritti Siuip € 999,00 A tutte le configurazioni è possibile aggiungere il masterizzatore al prezzo di € 65; per informazioni, prenotazioni ed acquisti chiamare la Edp ai numeri 06/8183916 o 081/19566364.

Sul nostro web, all'indirizzo www.siuip.it, nell'apposito spazio i servizi e le convenzioni riservati agli iscritti Siuip.

Chiarimenti INPDAP sul cumulo tra pensione e redditi di lavoro

Facendo seguito alla Informativa n. 4/2003, concernente l'applicazione delle nuove norme sul cumulo tra pensione e redditi di lavoro di cui all'art. 44 della legge n. 289/2002 (Finanziaria per l'anno 2003), l'INPDAP, in data 14 febbraio 2003, ha emanato l'Informativa n. 10/2003 allo scopo di fornire ulteriori precisazioni sul cumulo tra pensione e redditi di lavoro.

L'Informativa n. 10/2003, il cui testo, corretto in data 20 febbraio 2003 per l'eliminazione di un errore di trascrizione, si occupa di specifiche problematiche inerenti al cumulo, ponendo in evidenza, tra gli altri, i seguenti aspetti. Tra gli emolumenti, percepiti dai titolari di pensione e non assoggettati al regime di divieto di cumulo, rientrano quelli attribuiti per: lo svolgimento delle funzioni di giudice tributario in quanto membri delle commissioni tributarie; lo svolgimento delle funzioni di giudice di pace e di giudice onorario aggregato; lo svolgimento di attività in programmi di reinserimento degli anziani; l'espletamento di funzioni di amministratore locale quali, ad esempio, quelle di sindaco, presidente della provincia, presidente della comunità montana, presidenti dei consigli circoscrizionali, presidenti dei consigli comunali e provinciali, componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane, indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 82 del DLgs n. 267/2000; lo svolgimento di cariche pubbliche elettive. Le pensioni di invalidità, qualsiasi decorrenza abbiano, sono cumulabili con i redditi di attività lavorativa prestata nelle seguenti situazioni: nei casi di importo annuo complessivo della retribuzione per lavoro dipendente o dei compensi per l'espletamento di lavoro autonomo non superiore a quello del trattamento pensionistico minimo erogato dal FPLD dell'INPS; in qualità di lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi, giornalieri di campagna; addetti ai servizi domestici e familiari; quando l'importo della pensione, ai sensi dell'art. 10 del DLgs n. 503/1992, sia escluso dalla base imponibile ai fini dell'IRPEF; a seguito di assunzione a termine con durata del rapporto non superiore a 50 giornate nell'anno solare; per occupazione in qualità di agente non di ruolo alle dipendenze di organismi delle Comunità europee da data anteriore al 1° febbraio 1991.

Le pensioni di vecchiaia, con effetto dal 1° gennaio 2001, sono totalmente cumulabili con qualsiasi tipo di reddito. Agli effetti del cumulo, le pensioni di anzianità e quelle di invalidità sono equiparate alle pensioni di vecchiaia dal 1° giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età pensionabile da parte del titolare.

Tutti i redditi di lavoro autonomo, che siano ricollegabili ad attività svolta in Italia e/o all'estero, debbono essere presi in considerazione ai fini del cumulo indipendentemente dalle modalità di dichiarazione ai fini fiscali. Fra tali redditi rientrano: i redditi di impresa connessi ad attività di lavoro; i compensi percepiti per l'esercizio di arti e professioni e i compensi conseguiti per rapporti di collaborazione, quali quelli derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco e revisore di società ed enti, o derivanti dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; indennità percepite per gli incarichi di presidente e di membro di organi collegiali.

Ai fini del cumulo, i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa continuano ad essere considerati come redditi di lavoro autonomo, ancorché l'art. 34 della legge n. 342/2000 li comprenda tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Ai sensi degli articoli 119 e 120 del TU di cui al DPR n. 1092/1973, il trattamento pensionistico attribuito al personale che è transitato dalle Amministrazioni statali agli Uffici Locali e Agenzie delle Poste e Telecomunicazioni, e viceversa, e che è cessato dal servizio entro il 1° aprile 1993 (articolo 24 del DLgs n. 85/1993), è liquidato in regime di pro-rata, cioè ripartito tra INPDAP e IPOST in proporzione della durata dei servizi utili rispettivamente resi.

L'Informativa fornisce anche precisazioni sugli adempimenti per il cumulo nei casi di pensione ripartita tra i due Istituti previdenziali.

L'Informativa, che si conclude con alcuni cenni a quanto previsto dall'art. 44 della legge n. 289/2002 per il controllo delle situazioni di cumulo non denunciate e delle relative sanzioni, porta in allegato tre prospetti riepilogativi riguardanti la normativa sul cumulo. (21 febbraio 2003).

Penale: mentre prosegue l'iter delle modifiche al codice, si va verso l'abolizione dei Tribunali per i minorenni

Il Consiglio dei Ministri n. 97 ha approvato il 7 marzo alcuni emendamenti al disegno di legge in materia di istituzione delle sezioni specializzate per la famiglia e i minori; con le nuove disposizioni i tribunali per i minorenni sono soppressi e le sezioni specializzate sono istituite presso tutti i tribunali ove risultino possibili; qualora non siano istituite, il presidente della corte d'appello potrà autorizzare la trazione in loco delle controversie, mentre un ulteriore emendamento prevede che i magistrati onorari integrano i collegi giudicanti nel settore penale e assistono i giudici nei procedimenti civili; nel corso della stessa seduta è stato rinviato ad una prossima riunione l'esame del disegno di legge che delega il Governo a penalizzare reati minori e ad apportare modifiche al sistema penale, illustrate nell'ultimo numero di Progetto Sicurezza, consultabile sul nostro web, all'indirizzo www.siuip.it.

Piano assistenza cronici ed orfani

Con circolare n. 559/C-3/F del 24 febbraio scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza, nel richiamare l'attenzione degli uffici periferici sulla necessità di compilare con maggiore precisione la modulistica relativa all'inserimento dei figli dei dipendenti della Polizia di Stato minori degli anni 18 nel piano di assistenza cronici, ha inoltre reso noto che sono stati elevati i limiti di reddito che danno diritto ai figli di dipendenti deceduti in attività di servizio minori degli anni 18 alla percezione dei previsti contributi; la circolare è consultabile sul nostro web, all'indirizzo www.siuip.it, nell'area "circolari".

La pubblica amministrazione correrà sul web

Lo prevede la direttiva del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2003.

Tutti i servizi "prioritari" dovranno essere disponibili on-line, 30 milioni di carte di identità elettroniche e carte nazionali dei servizi dovranno essere distribuite; 1 milione di firme digitali dovranno essere diffuse entro il 2003; il 50% della spesa per beni e servizi dovrà avvenire tramite e-Procurement; tutta la posta interna alla pubblica amministrazione dovrà essere spedita via e-mail; tutti gli impegni e mandati di pagamento dovranno essere gestiti on-line; tutti i dipendenti pubblici che utilizzano le tecnologie ICT per il loro lavoro dovranno essere in possesso di alfabetizzazione informatica certificata; 1/3 della formazione dovrà essere erogata via e-learning; i 2/3 degli uffici della pubblica amministrazione dovranno offrire accesso on-line all'iter delle pratiche da parte dei cittadini; tutti gli uffici che erogano servizi dovranno essere dotati di un sistema di verifica del grado di soddisfazione dell'utente.

Per ognuno degli obiettivi indicati è stato identificato un indicatore verificabile, con un valore da raggiungere già nel 2003.

Man mano che le amministrazioni svilupperanno i servizi in rete, dovranno porre in essere misure che favoriscano ed incentivino l'utilizzo, da parte degli utenti, dei suddetti servizi in rete piuttosto che nelle forme tradizionali.

COLLEGAMENTO SIUPL

Quindicinale di Informazione
Sindacale edito dal
Sindacato Italiano Unitario
Lavoratori Polizia

Anno VIII
N. 6 - 15 Marzo 2003

Direttore Responsabile
GEROLAMO GRASSI

Direttore Editoriale:
INNOCENTE CARBONE

Consulente di Redazione:
GIUSEPPE IAFFALDANO

Ha collaborato a questo numero:
O. COSÌ

Stampa: Graphic Print di Tevere A.
Via Cavour, 35 - Valenzano (Ba)
E-mail: graphic_print@libero.it
Tel-Fax 0804676795 (ISDN)

Reg. Trib. Bari N. 1278
Redazione: Via Murat, 4 - Bari
Tel. 080/5291165 - 5232702
Telefax 080/5751068
Internet: www.siuip.it
E-Mail: siuip.bari@tin.it

La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.